



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

COMUNICATO STAMPA - Telemarketing, il Garante privacy sanziona Tim per 9,5 milioni di euro. Consensi acquisiti illecitamente, inadeguati controlli sulla filiera e ostacoli all'esercizio dei diritti degli utenti

**Telemarketing, il Garante privacy sanziona Tim per 9,5 milioni di euro
Consensi acquisiti illecitamente, inadeguati controlli sulla filiera e ostacoli all'esercizio dei diritti degli utenti**

Il Garante per la protezione dei dati personali [ha sanzionato](#) TIM per 9 milioni e 516 mila euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'Autorità è finito l'operato di alcuni call-center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.

Il procedimento trae origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM (circa 7.000 nel 2025) mediante numerazioni non censite al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) o alterate (spoofing), spesso dirette a utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni (RPO).

Gli accertamenti istruttori e le attività ispettive hanno permesso al Garante di mettere in luce lo schema illecito con cui le agenzie operavano:

- ricezione di chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al RPO da parte di operatori telefonici che, camuffando il numero chiamante (spoofing), propongono l'attivazione di offerte o servizi TIM;
- invio ai clienti interessati, tramite SMS, di un link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita TIM, contenente un modulo che l'utente è invitato a compilare per formulare un'autonoma richiesta di ricontatto (cosiddetta "Lead");
- successivo ricontatto dell'interessato – sulla base della richiesta (fittizia) generata tramite il web – da parte del call center, questa volta mediante una numerazione regolarmente iscritta al ROC, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare.

L'Autorità ha ritenuto insufficienti le giustificazioni dell'azienda: l'adesione a un codice di condotta – ha ribadito il Garante - non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner e di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l'intera filiera del telemarketing.

Il Garante privacy ha inoltre accertato la sistematica inosservanza, da parte di TIM, degli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati, per omesso o tardivo riscontro alle istanze di accesso, cancellazione e opposizione, nonché per l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e, in alcuni casi, non funzionanti.

Oltre al pagamento della sanzione, l'azienda dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle lead, rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita e adeguare le procedure di esercizio dei diritti.

Roma, 31 luglio 2026